

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

(PROVINCIA DI LATINA)

www.comune.santicosmaedamiano.it

**(I M U) - ANNO 2019 -
SCADENZA PAGAMENTO 1^ RATA (ACCONTO)
- 17/06/2019 -**



AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si ricorda che entro il **17 GIUGNO 2019** dovrà essere effettuato il versamento della prima rata (acconto) dell'IMU.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili situati sul territorio comunale, eccetto i terreni agricoli (invece esenti).

L'imposta è dovuta anche per le aree edificabili originate a seguito dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore comunale, (avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 31/10/2008), nonché per quelle precedentemente determinate sugli immobili accatastati con le categorie F3-F4. Si ricorda a tal proposito che, anche per il 2019, è confermata la percentuale di riduzione, pari al 50%, da applicare sul valore delle Aree Edificabili individuate a seguito dell'adozione del piano regolatore. Pertanto, prima di procedere alla determinazione d'imposta, occorrerà ridurre del 50% il valore venale dell'area comunicato originariamente, e poi applicare l'aliquota del 7,6 x 1000.

Anche per il 2019, è confermata l'esenzione dal pagamento della TASI/IMU connessa con le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni principali ricomprese nelle ctg. catastali A/1, A/8 e A/9, soggette invece ad IMU).

La stessa esenzione è applicabile anche ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Santi Cosma e Damiano a condizione che siano pensionati nel paese di residenza e che l'immobile non risulti locato o concesso in uso gratuito.

L'IMU dovuta per le abitazioni principali ricomprese nelle ctg catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, dovrà essere determinata applicando l'aliquota del 6x1000 con una detrazione pari ad € 200,00.

Le pertinenze possono essere riconosciute tali solo per un massimo di una unità per ciascuna categoria catastale (pertanto un solo C/2, un solo C/6 ed un solo C/7).

È confermata anche per il 2019, la normativa riguardo le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito da genitori a figli o viceversa (linea retta di 1° grado), prevedendo le seguenti condizioni applicative:

- che gli immobili ad uso abitativo posseduti in Italia dal comodante siano massimo due: la propria abitazione principale e quella concessa in comodato d'uso, (il possesso, anche in percentuale, di un terzo immobile classificato come abitativo, preclude la concessione in comodato);
- che entrambi gli immobili siano situati nel comune di residenza del comodante (Santi Cosma e Damiano);
- che il comodatario utilizzi l'immobile come la propria abitazione principale;
- che l'immobile non risulti classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che il contratto sia registrato.

In tal caso la base imponibile ai fini del calcolo dovrà preventivamente essere ridotta del 50%, mentre l'aliquota da applicare è il 6 x 1000.

Per la determinazione della base imponibile dovrà essere presa a base di calcolo la rendita catastale vigente al 1° gennaio del corrente anno.

Le aliquote da applicare sulle basi imponibili sopra citate sono le seguenti:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze (ad eccezione degli immobili ricadenti nelle ctg A/1, A/8 e A/9)	esenti
Abitazione principale e pertinenze ricadenti nelle ctg A/1, A/8 e A/9 (con una detrazione di € 200,00)	6 x 1000 (IMU)
Abitazioni concesse in uso gratuito (vedere i dettagli sopra indicati)	6 x 1000
Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE pensionati nel paese di residenza)	esenti
Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE non pensionati nel paese di residenza)	10,6 x 1000
Immobili ricadenti nelle categorie D (ad eccezione degli immobili di ctg D/10, che risulta esente)	10,6 x 1000
Aree edificabili individuate a seguito dell'adozione del PRG comunale	7,6 x 1000
Aree edificabili relative ad immobili in corso di costruzione (esempio immobili con ctg. F3 o F4)	9 x 1000
Tutti gli altri immobili	10,6 x 1000

Si informano tutti i contribuenti che sul sito internet comunale (www.comune.santicosmaedamiano.it) è presente un'apposita sezione nella quale è possibile determinare l'imposta dovuta per l'anno 2019 e stampare il relativo modello F24 da utilizzare per il successivo versamento (entrare sul link contrassegnato con il logo riportato in alto a destra).

Si fa rilevare che la presente comunicazione contiene sole notizie di carattere generale, pertanto, per tutti gli ulteriori chiarimenti si consiglia di contattare l'Ufficio Tributi dell'Ente (Tel. 0771/607832).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Walter GAGLIARDI